Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 30 marzo 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1951

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 73 DEL 30 MARZO 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15: **Consorzio per la concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1951. — **Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:** Cartelle sorteggiate dal 13 al 19 febbraio 1951. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano:** Cartelle sorteggiate dal 1° al 10 febbraio 1951. — **Monti dei Paschi di Siena - Credito fondiario:** Estrazione di obbligazioni. — **Credito fondiario sardo, in Roma:** Cartelle sorteggiate il 5 febbraio 1951. — **Società per azioni filatura canape Giuseppe Turner e C., in Sarno:** Obbligazioni sorteggiate il 26 gennaio 1951. — **Compagnia fondiaria regionale - Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde:** Obbligazioni sorteggiate il 26 febbraio 1951. — **Nazionale Cogne, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 febbraio 1951. — **Società per azioni Teatro del Genio, in Viterbo:** Obbligazioni sorteggiate il 4 marzo 1951. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Cartelle sorteggiate il 13 febbraio 1951. — **Compagnia fondiaria regionale - Ufficio speciale per il servizio delle obbligazioni della Compagnia reale delle ferrovie sarde, in Roma:** Obbligazioni di Serie A sorteggiate il 5 marzo 1951.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 febbraio 1951, n. 177.

Autorizzazione di spesa per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'intensificazione della sperimentazione maidicola e per favorire la diffusione dei mais ibridi in Italia è autorizzata la spesa di lire 300 milioni.

Su tale autorizzazione di spesa il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato a concedere contributi non superiori al 60 per cento della spesa per l'acquisto di dette sementi, effettuato dall'agricoltore nel 1950 e nel 1951.

Art. 2.

Al pagamento del contributo di cui all'art. 1 si provvede a mezzo di aperture di credito a favore dei capi degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Il limite stabilito dall'art. 284 del regolamento di contabilità generale dello Stato del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 18, è elevato, per dette aperture di credito, a lire 30 milioni.

Il contributo di cui sopra potrà, con determinazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, essere versato alle ditte che hanno effettuato od effettueranno la distribuzione delle sementi di mais ibridi, quando il prezzo di cessione agli agricoltori sia stato praticato al netto del contributo medesimo, e da dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura consti che il mais sia stato ceduto per impiego nella semina.

Art. 3.

Alla spesa autorizzata con la presente legge si farà fronte con prelievo dal fondo speciale di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1951

EINAUDI

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 3 marzo 1951, n. 178.

Istituzione dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito l'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana », destinato a dare una particolare attestazione a coloro che abbiano speciali benemerenze verso la Nazione.

Art. 2.

Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

L'Ordine è retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e di sedici membri.

Il cancelliere e i membri del Consiglio dell'Ordine sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno una Giunta di quattro membri. La Giunta è presieduta dal cancelliere.

Art. 3.

L'Ordine è composto di cinque classi: cavalieri di gran croce, grandi ufficiali, commendatori, ufficiali e cavalieri.

Per altissime benemerenze può essere eccezionalmente conferita ai cavalieri di gran croce la decorazione di gran cordone.

Il numero massimo delle nomine che potranno farsi annualmente nelle cinque classi è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Consiglio dei Ministri e il Consiglio dell'Ordine.

Art. 4.

Le onorificenze sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Giunta dell'Ordine.

Particolari forme di conferimento possono essere stabilite nello statuto previsto dall'art. 6.

Le onorificenze non possono essere conferite ai senatori ed ai deputati durante il tempo del loro mandato parlamentare.

Art. 5.

Salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita della onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. La revoca è pronunciata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta motivata del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 6.

Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dell'Ordine.

Art. 7.

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimente innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 8.

Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentocinquantamila a lire cinquecentomila.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentocinquantamila.

La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36, ultimo comma, del Codice penale.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

Art. 9.

L'Ordine della SS. Annunziata e le relative onorificenze sono soppressi.

L'Ordine della Corona d'Italia è soppresso e cessa il conferimento delle onorificenze dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro. E' tuttavia consentito l'uso delle onorificenze già conferite, escluso ogni diritto di precedenza nelle pubbliche cerimonie.

Per gli altri Ordini ed onorificenze, istituiti prima del 2 giugno 1946, si provvederà con separata legge.

Art. 10.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1951

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Piccioni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

LEGGE 10 marzo 1951, n. 179.

Conferimento del titolo di professore emerito al professore Giuseppe Pagano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Articolo unico.

Al professore Giuseppe Pagano è conferito il titolo di professore emerito presso la Facoltà di medicina dell'Università di Palermo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1951

EINAUDI

Gonella

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1951, n. 180.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti per la Patria », con sede in frazione Medassino del comune di Voghera (Pavia).

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1951, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti per la Patria », con sede in frazione Medassino del comune di Voghera (Pavia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Piccioni
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1951

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1950.

Rinuncia di concessione di piscicoltura nelle acque scorrenti nel territorio dei comuni di Pianfei e di Chiusa Pesio.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 11 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e 2 del regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183, ed il decreto Ministeriale 14 gennaio 1949, in *Gazzetta Ufficiale* 1° luglio dello stesso anno n. 148, che detta norme per le concessioni di acque pubbliche;

Visto il decreto Ministeriale in data 15 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1946, con il quale venne accordata per anni quindici al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e Liguria la concessione a scopo di piscicoltura nelle acque del torrente Pesio, rio Grosso, rio o vallone di Rumiano, rio o vallone Gravina, rio o vallone del Salto e vallone di Marguareis e rio di Sestriera, vallone di Piraminia o Pera veia o valle Serpentera, vallone Pian del Creus e comba Comune, scorrenti nel territorio dei comuni di Pianfei e di Chiusa Pesio;

Vista le lettera n. 1258 in data 30 novembre 1950, con la quale il predetto Consorzio ha dichiarato di rinunciare alla concessione di piscicoltura di cui trattasi

Ritenuta l'opportunità di accogliere l'istanza stessa, in quanto la restituzione delle acque alla libera pesca asseconda le aspirazioni della massa dei pescatori che è contraria alle riserve;

Decreta:

E' accolta la rinuncia alla concessione di piscicoltura assentita al Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria con decreto 15 ottobre 1946 di cui alle premesse e di conseguenza, alla data del presente decreto, le acque oggetto della concessione tornano alla libera pesca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e comunicato al Ministero delle finanze per l'estinzione del credito relativo.

Il Prefetto della provincia di Cuneo è incaricato della esecuzione del decreto, previa pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia.

Roma, addì 19 dicembre 1950

Il Ministro: Segni

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 3, foglio n. 240. — Beritelli

(1500)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1951.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.).

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto l'art. 1 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, con il quale viene disposta la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) e la nomina di un commissario per la liquidazione dell'Ufficio stesso;

Ritenuta la necessità di affidare l'incarico di commissario liquidatore dell'U.N.S.E.A. all'on. prof. Pietro Germani;

Decreta:

L'on. prof. Pietro Germani è nominato commissario liquidatore dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'Ufficio stesso entro sei mesi dalla data del presente decreto.

Roma, addì 28 febbraio 1951

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Segni

Il Ministro per il tesoro
Pella

(1443)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Messina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Messina: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Giardini, Lipari, Patti, Taormina, Santo Stefano Camastra, Santa Teresa Riva, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, numero 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Messina: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Giardini, Lipari, Patti, Taormina, Santo Stefano Camastra, Santa Teresa Riva,

involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

Il Ministro per il tesoro
MALVESTITI

(1457)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Matera: Matera, Accettura, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Miglionico, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Stigliano, Tricarico, Valsinni, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Matera: Matera, Accettura, Bernalda, Ferrandina, Irsina, Miglionico, Pisticci, Pomarico, Rotondella, Stigliano, Tricarico, Valsinni, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1456)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Gorizia: Gorizia, Monfalcone, Grado appartenenti alle categorie del commercio involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, capo 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie del commercio dei seguenti Comuni della provincia di Gorizia: Gorizia, Monfalcone, Grado, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1455)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Proroga di concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Gorizia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1950, concernente la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica di alcuni Comuni della provincia di Gorizia;

Considerata l'opportunità di concedere per la durata di altri giorni novanta il sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati di cui al predetto decreto Ministeriale;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di altri novanta giorni del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Gorizia, Farra d'Isonzo, Redipuglia, Capriva di Cormons, Staranzano, Turriaco, Sagrado, Ronchi dei Legionari, San Pier d'Isonzo, San Canzian d'Isonzo, Mariano, Romans d'Isonzo, Grado, Gradisca, Monfalcone, Doberdò del Lago, Cormons, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1454)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1951.

Concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione a favore di determinate categorie di lavoratori e località della provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei seguenti Comuni della provincia di Cosenza: Aiello Calabro, Amantea, Amendolara, Cassano Ionio, Civita, Montalto Uffugo, Montegiordano, Normanno, Nocara, Oruolo Calabro, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Spezzano Albanese, Tarzia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Trenta, Villapiana, appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni novanta del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, cap. 3°, della legge 29 aprile 1949,

n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei seguenti Comuni della provincia di Cosenza: Aiello Calabro, Amantea, Amendolara, Cassano Ionio, Civita, Montalto Uffugo, Montegiordano, Normanno, Nocara, Oriolo Calabro, Rocca Imperiale, Roggiano Gravina, Roseto Capo Spulico, Spezzano Albanese, Tarzia, Terranova da Sibari, Trebisacce, Trenta, Villapiana, involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione delle domande da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 45° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1951

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

(1453)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.

Divieto di pesca del luccio nelle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 13, 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Vista la proposta della Commissione provinciale di pesca di Lucca, tendente ad ottenere particolari misure protettive al fine di favorire l'incremento del luccio (*Esox lucius L.*) nelle acque della Provincia medesima;

Visto il parere favorevole dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Ritenuta la necessità di apportare un'aggiunta alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 16 del succitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Nelle acque pubbliche ed in quelle private comunicanti con le pubbliche della provincia di Lucca, è vietata la pesca del luccio (*Esox lucius L.*) dalle ore 12 del 15 febbraio alle ore 12 del 15 marzo.

Durante il suddetto periodo di divieto di pesca, ad eccezione dei primi tre giorni, i pesci freschi della qualità e della provenienza sopra indicata, non possono formare oggetto di commercio e di trasporto nè di smercio nei pubblici esercizi.

Art. 2.

La lunghezza minima che il luccio delle acque di cui all'art. 1 del presente decreto deve avere raggiunto perchè la pesca, la compra-vendita, la detenzione o lo smercio nei pubblici esercizi non siano vietati è stabilita in centimetri trenta.

Art. 3.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a norma di legge.

Il Consorzio per la tutela della pesca nella Toscana provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1951

Il Ministro: SEGNI

(1396)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1951.

Sostituzione del sequestratario liquidatore della Società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, già in piazza Trieste e Trento n. 48, e nominato sequestratario l'avv. Osvino Ventrella;

Visto il decreto 15 luglio 1946, col quale la suindicata Società è stata messa in liquidazione ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge, per l'impossibilità di adempiere le obbligazioni attinenti all'esercizio, e nominato liquidatore il citato avv. Osvino Ventrella;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il medesimo con altra persona nell'incarico di sequestratario-liquidatore della predetta azienda;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' nominato sequestratario-liquidatore della Società in nome collettivo Schmidt e Dupont, con sede in Napoli, il dott. Salvatore Lamarca, in sostituzione dell'avv. Osvino Ventrella.

Il dott. Salvatore Lamarca è autorizzato a continuare la liquidazione dell'azienda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1951

Il Ministro: PELLA

(1474)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data dal decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
5053	13-11-1950	9-V-13304 Gab.	Bolzano	Dallebuse Giuseppe fu Giuseppe	22- 7-1894 Sarentino	Locher	Kompatscher Maria, moglie; Giovanni, Giuseppe, Maria, Anna, Attilia, Clara, Francesco, Benedetto, Adolfo e Massimo, figli.
5054	16-11-1950	9-V-13308 Gab.	Id.	Italo Giuseppe fu Pietro	20- 3-1902 Brunico	Hitthaler	Lösch Antonia, moglie.
5055	16-11-1950	9-V-13407 Gab.	Id.	Bisofi Renata di Giovanni	14- 4-1927 Bolzano	Bischof	—
5056	16-11-1950	9-V-10017 Gab.	Id.	Paratoni Antonio Martino fu Giuseppe Antonio	28-10-1914 Santa Cristina	Perathoner	Senoner Emma, moglie; Geltrude, Josefina e Brigitta-Annalisa, figli.
5057	17-11-1950	9-V-13416 Gab.	Id.	Corradi Serafino di Maria	2- 8-1925 San Martino in Badia	Conrater	—
5058	17-11-1950	9-V-13417 Gab.	Id.	Paratoni Ferdinando fu Ferdinando	5- 9-1927 Santa Cristina	Perathoner	—
5059	18-11-1950	9-V-13395 Gab.	Id.	Dal Tovo Filomena fu Floriano	30- 1-1928 Sarentino	Eschgfäller	—
1074	17-11-1950	9-V-13477 Gab.	Id.	Torresotto Maria, nata Karbon	15- 8-1896 Renon	Unterthurner	Torresotto Antonio, figlio; e nella forma Karbon per i figli Alfredo, Maria Rita e Carlo.
1075	3-10-1950	9-V- 4232 Gab.	Id.	Cressi Maria, nata Kröss	7-11-1890 - Sarentino	Kröss Stuefer	Francesco, Carolina e Maria, coniugata Mair, figli.
1076	22-11-1950	9-V-13825 Gab.	Id.	Simeoni Antonio fu Giacomo	29- 8-1909 Merano	Simeaner	Huber Francesca di Giorgio; moglie; Marlene, Norberto ed Ugo, figli.
1077	27-11-1950	9-V-13981 Gab.	Id.	Carli Adolfo fu Antonio	15- 6-1922 Postal	Ganthaler	—
1078	5-12-1950	9-V-13311 Gab.	Id.	Tomasi Giovanni	11- 8-1904 S.Genesio Atesino	Domanegg	Gruber Maria, moglie; Frida, Giovanni e Rita-Anna, figli.
1079	5-12-1950	9-V-14284 Gab.	Id.	Anselmi Luigi di Giuseppe	28-10-1927 Postal	Visintainer	—
1080	5-12-1950	9-V-14289 Gab.	Id.	Dalmaso Vincenzo fu Luigi	21- 1-1899 Cortaccia	Hofstaetter	Parteli Anna fu Francesco, moglie.
1081	5-12-1950	9-V-14286 Gab.	Id.	Cairoli Maria, nata Niederkofler	30- 3-1888 San Giovanni Valle Aurina	Kroll	Emilio, figlio.
1082	6-12-1950	9-V-14439 Gab.	Id.	Toni Giuseppe fu Angelo	2- 2-1884 Malles Venosta	Thoeni	Giuseppe, figlio.
1083	6-12-1950	9-V-14288 Gab.	Id.	Dorigo Maria fu Giuseppe	25- 4-1912 Falzes	Oberhauser	Carlo, figlio.
1084	6-12-1950	9-V-14287 Gab.	Id.	Demez Maddalena fu Luigi	4- 2-1898 S. Cristina	Demetz	—
1085	9-12-1950	9-V-14487 Gab.	Id.	Demez Pietro di Pietro	16- 4-1906 S. Cristina	Demetz	Passler Cecilia, moglie; Ferdinando, Federico-Giovanni, Walter-Giuseppe, Adelaide, Cecilia ed Ildegarda, figli.
1086	12-12-1950	9-V-14488 Gab.	Id.	Isatti Antonio fu Giuseppe	5-10-1884 Tesero	Eisath	Chin Teresa di Emanuele, moglie; Antonio, Giuseppe, Luigi, Teresa e Rosa, figli.
1087	29-12-1950	9-V-14609 Gab.	Id.	Venti Ottilia fu Pietro ved. Spomberger	13- 2-1909 - Renon	Wenter	—
1088	29-12-1950	9-V-14735 Gab.	Id.	Albera Giuseppe fu Giuseppe	28-11-1887 Castelbello Ciardes	Alber	Schuler Barbara, moglie; Rosa, Adelaide e Giovanni, figli.
1089	29-12-1950	9-V-14758 Gab.	Id.	Galiberti Giuseppe di Giuseppe	19-11-1912 Nova Ponente	Gallmetzer	Springer Maria fu Pietro, moglie; Maria-Pia, Bruno, Helga e Marta, figli.
1090	3- 1-1951	9-V-15008 Gab.	Id.	Telli Luigi di Anna	14- 8-1928 - Valle di Vizzi	Toetsch	—
1092	16- 1-1951	9-V- 107 Gab.	Id.	Costa Giovanna di Giuseppe, in Munter	9- 2-1921 - Tiso	Fischnaller	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 marzo 1951 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Filippo Massara, Console onorario di Honduras a Catanzaro.

(1412)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950.

Con decreto interministeriale in data 27 novembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1951, registro n. 6 Interno, foglio n. 340, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila) di un mutuo di L. 17.167.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(1531)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 72

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 marzo 1951

	Dollaro		Dollaro
Borsa di Bologna	624,86	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,86	» Roma	624,86
» Genova	624,85	» Torino	624,86
» Milano	624,86	» Trieste	624,86
» Napoli	624,86	» Venezia	624,86

Media dei titoli del 30 marzo 1951

Rendita 3,50 % 1906	69,875
Id. 3,50 % 1902	68,85
Id. 3 % lordo	47,60
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	71,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	—
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % 1936	91,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	99,725
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,85
Id. 5 % convertiti 1951	99,90
Id. 5 % (scadenza 1959)	96,375

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 marzo 1951:

1 dollaro U.S.A. L. 624,85

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71 per franco belga
Danimarca	» 90,46 » corona danese
Francia	» 1,785 » franco francese
Germania	» 148,77 » marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48 » corona norvegese
Olanda	» 164,41 » fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78 » corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90 » franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 19 aprile 1950, n. 12949, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Cavalli dott. Valerio, medico provinciale;
Manai prof. dott. Andrea, docente di patologia e clinica medica;
Tommasini prof. dott. Igino, primario chirurgo dell'ospedale civile di Alessandria;
Rosmino dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:
Martinelli dott. Alfonso.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1347)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Alessandria in data 19 aprile 1950, n. 12949, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
Mollo dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:
Cavalli dott. Valerio, medico provinciale;
Pampanini prof. dott. Carlo, docente di clinica ostetrica;
Salvini prof. dott. Antonio, docente di clinica ostetrica;
Amelotti Adriana, ostetrica condotta.

Segretario:
Nielfi dott. Antonino.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1348)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 10 ottobre 1950, n. 29789, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949, è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Saverio, vice prefetto.

Componenti:
Matera dott. Alfonso, medico provinciale;
Stanganelli prof. dott. Paolo, docente di patologia medica;
Tangari prof. dott. Corrado, docente di patologia e clinica chirurgica;
Pacifico dott. Vincenzo, medico condotto.

Segretario:
Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1349)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Benevento in data 10 ottobre 1950, n. 29789, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1949;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949 è costituita come appresso:

Presidente:
De Luca dott. Saverio, vice prefetto.

Componenti:
Matera dott. Alfonso, medico provinciale;
De Giorgi prof. dott. Luigi, docente di clinica ostetrica e ginecologica;
Casiello dott. Mario, primario nel reparto maternità degli ospedali riuniti di Benevento;
Garuti Carmen, ostetrica condotta.

Segretario:
Martano dott. Ugo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Benevento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1350)

Nomina della Commissione giudicatrice per il concorso al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Macerata.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Macerata in data 24 ottobre 1949, n. 22274/22090, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

Decreta:

E' nominata la Commissione giudicatrice per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente presso il reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Macerata.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
Carattoli dott. Bruno, vice prefetto.

Membri:
Alessandrini prof. Alessandro;
Vernoni prof. Giulio;
Lillo dott. Leonardo, dell'Istituto superiore di sanità;
Muller prof. Giuseppe.

Segretario:
Pojaghi dott. Bruno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Macerata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Macerata.

Roma, addì 16 febbraio 1951

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1382)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo A), riservato al personale in servizio presso il Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Viste le leggi 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione e 3 giugno 1950, n. 375, recante modifiche alla precedente legge n. 1312;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 58, che reca norme a favore del personale ex combattente della guerra 1915-1918;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa italiana, le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1478, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 27 luglio 1941, n. 790, modificato con regio decreto 18 ottobre 1942, n. 1419, concernente l'istituzione del ruolo degli architetti e degli ingegneri urbanisti del Corpo del genio civile;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, contenente aggiunte all'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per stabilire l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, concernente l'applicabilità a mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i benefici e le provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282, contenente modificazioni ai ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

Ritenuto che occorre indire il concorso di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1948, n. 282, per il ruolo degli architetti del Corpo del genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a quattro posti di architetto ed ingegnere urbanista aggiunto in prova nel Corpo del genio civile (gruppo *A*) riservato:

a) agli impiegati appartenenti ad altri ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici che abbiano i titoli di studio prescritti e che inoltre disimpegnano, da almeno quattro anni alla data del bando di concorso, le funzioni proprie del ruolo cui aspirano oppure abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione al ruolo stesso conseguendo la idoneità;

b) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, il cui rapporto di impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che, assunti in base a disposizione ministeriale, siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo cui aspirano e abbiano partecipato a concorsi per l'ammissione nel ruolo stesso conseguendo l'idoneità;

c) agli impiegati non di ruolo, attualmente in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici il cui rapporto d'impiego sia regolato dalle norme del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e che, assunti in base a disposizione ministeriale siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940;

d) agli impiegati non di ruolo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate che posseggano i rimanenti requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni e prestino lodevole ininterrotto servizio, con funzioni proprie del ruolo cui aspirano, da almeno due anni alla data del bando di concorso.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso di cui all'articolo precedente si prescinde da ogni limite di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei prescritti documenti e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere fatte pervenire tramite l'ufficio dal quale dipendono al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalle domande dovrà risultare nel seguente ordine:

a) nome, cognome e paternità del candidato;

b) luogo e data di nascita;

c) domicilio;

d) indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

e) ufficio dal quale il candidato dipende.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere, se da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

2. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso, dal prefetto e, nell'altro, dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

3. Diploma originale o copia autentica notarile di uno dei seguenti titoli di studio e cioè:

a) laurea in architettura conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

b) laurea in ingegneria civile — sottosezione edile — conseguita in uno degli istituti superiori governativi;

c) laurea in ingegneria civile (per coloro che la conseguirono prima dell'anno accademico 1936-1937). Tale diploma dovrà essere peraltro integrato con il diploma della scuola di perfezionamento in urbanistica.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

5. - Certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, vidimato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendiconto del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario. Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40, per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. - Fotografia recente del candidato applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto del libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda di ammissione al concorso.

La firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 3 e 8 del presente articolo ed eventualmente quello indicato alla lettera *p*) dell'art. 5.

Essi, inoltre, dovranno esibire un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal capo ufficio dal quale risulti che disimpegnino da almeno quattro anni, alla data del presente decreto, le mansioni proprie del ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile, oppure un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dalla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª, dal quale risulti che il candidato ha partecipato ad un precedente concorso per l'ammissione al ruolo stesso, conseguendo l'idoneità.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno presentare un foglio di carta bollata da L. 24 in bianco, per il rilascio a cura della Direzione generale degli affari generali e del personale Direzione 3ª del certificato da cui dovranno risultare la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma. Non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio per causa di obblighi di leva.

I dipendenti non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del presente decreto, dovranno presentare anche un certificato in carta bollata da L. 24 della suddetta Direzione generale Divisione 2ª -, da cui risulti che il concorrente ha partecipato ad un precedente concorso per l'ammissione nel ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile, conseguendo l'idoneità.

I dipendenti non di ruolo che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera *c*) e alla lettera *d*) del predetto art. 1, dovranno presentare un foglio di carta bollata da L. 24 in bianco, per il rilascio a cura della suddetta Direzione generale Divisione 3ª del certificato da cui risulti che il concorrente presta ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo degli architetti ed ingegneri urbanisti del Genio civile, rispettivamente, da data anteriore al 10 giugno 1940, o da almeno due anni alla data del presente decreto.

Tutti i candidati a qualsiasi categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, cc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, purchè alleghino anche la dichiarazione di indigenza, ovvero gli estremi di tale dichiarazione siano riportati su ciascuno dei detti documenti che in ogni caso, debbono essere legalizzati come quelli che vengono rilasciati in carta bollata.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti e assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale ufficiale militare 1922, in carta bollata da L. 24. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume o la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, a' sensi della circolare n. 957 (Giornale militare ufficiale 1936) in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani-combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 242, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/od. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, a' sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per i fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione ovvero nella lotta di liberazione ovvero dei caduti civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 6 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mo-

dello 69 rilasciata in bollo da L. 24, dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

m) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno produrre l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24;

n) i decorati di medaglie al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 24;

p) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6, 7 del precedente art. 4 e quello di cui alla lettera *p*) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al precedente art. 3 e di quelle non corredate di tutti i documenti prescritti dagli articoli 4 e 5.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali. Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato dei documenti per partecipare a concorsi indetti da questo Ministero, potranno far riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè non siano scaduti di validità ai termini del precedente art. 6 primo capoverso.

I documenti ai quali il candidato intende far riferimento, debbono essere elencati nella domanda di ammissione con l'indicazione dei relativi estremi (autorità che li ha rilasciati, data del rilascio, ecc.).

L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una congrua proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbandonare la residenza nei territori di confine e di non aver potuto farvi ritorno.

Resta fermo, peraltro, a norma degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, la facoltà da parte dei candidati di cui al precedente comma, di produrre documenti diversi da quelli di cui al presente bando che siano riconosciuti idonei, ovvero di far riferimento a documenti similari già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti esistenti presso gli uffici pubblici medesimi e dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto che i candidati debbono comprovare. In tal caso i candidati dovranno produrre copie autentiche dei detti documenti ed atti da farsi rilasciare dai predetti uffici, a norma del secondo comma dell'art. 3 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60.

E' data facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima dell'inizio di detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali, agli effetti della nomina cui aspirano.

Art. 8.

L'ammissione potrà essere negata con decreto Ministeriale.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice sarà composta a' termini dell'art. 5 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282 e determinerà, in via preliminare, i criteri di valutazione dei titoli.

Per lo svolgimento della prova di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 10.

L'esame consterà di una prova scritta e di una orale ed avrà luogo in Roma.

Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità alle vigenti disposizioni, un tema per ciascuna delle singole materie indicate nel programma annesso al presente decreto e tra essi il candidato sceglierà quello che intende svolgere.

La prova scritta si svolgerà nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto.

La prova orale verterà su tutte le materie del programma annesso.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui tanto la prova scritta quanto quella orale saranno tenute.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva che sarà costituita dalla somma dei punti conseguiti nella prova scritta e di quelli ottenuti nella prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestano la qualità di mutilati ed invalidi di guerra per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra o figli di mutilati o invalidi di guerra, aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nel regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, e nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, nonchè nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233 e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 luglio 1947, n. 800 e nella legge 3 giugno 1950, n. 375.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso nominati in ruolo saranno applicate le disposizioni di cui al regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e successive modificazioni.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1951
Registro n. 8 *foglio n.* 38 — IZZI

PROGRAMMA DI ESAME

1. Prova grafica di composizione urbanistica Architettonica (10 ore).

2. Prova grafica su un tema di viabilità e traffico urbano (5 ore).

3. Svolgimento critico di un tema di carattere generale di natura urbanistica con eventuale aggiunta di grafici e schizzi (ore 5).

4. Svolgimento, scritto, di un tema relativo all'impostazione di problemi tecnologici, fognature ed altri impianti igienico-sanitari nello studio di un piano regolatore cittadino (ore 5).

5. Discussione orale sul tema precedentemente svolto, su argomenti inerenti ai temi di cui sopra e sulla materia urbanistica in generale.

Roma, addì 29 dicembre 1950

Il Ministro: ALDISIO

(1415)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso ad agente di cambio presso le Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio e per il funzionamento delle Borse valori;

Ritenuta la necessità di bandire i concorsi per agente di cambio nei ruoli delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per agente di cambio nei ruoli delle Borse valori di Milano, Roma, Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna.

I posti da ricoprire sono quelli che risulteranno vacanti nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, giusta il successivo art. 10.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro, dovrà essere presentata alla segreteria della Commissione esaminatrice, scritta su carta bollata da L. 32 e firmata di proprio pugno, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio e l'eventuale recapito dell'aspirante. La stessa dovrà, inoltre, contenere l'esatta elencazione dei documenti allegati.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati, ove la legalizzazione sia richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 25° anno di età;

2) certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini della partecipazione al presente concorso, gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta a norma di legge;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato di notoria moralità e correttezza commerciale rilasciato dalla competente Camera di commercio, industria e agricoltura;

7) copia dello stato di servizio militare, o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma, in originale o copia autentica, di istituto medio di secondo grado o corrispondenti diplomi, ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e della legge 15 giugno 1931, n. 889, ancorchè rilasciato da una scuola estera debitamente riconosciuta;

9) certificato di tirocinio pratico compiuto, per un triennio, presso una banca che operi in Borsa o, per un biennio, presso un agente di cambio;

10) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa nel cui ruolo verrà ad essere iscritto;

11) tutti gli altri documenti, che, in aggiunta ai precedenti, potranno costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi ai concorsi.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data posteriore a quella del presente bando di concorso.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando.

Art. 4.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto del Ministro per il tesoro, non motivato.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno sottoporsi, nel giorno che sarà stabilito e notificato ad essi dalla Commissione esaminatrice, ad un esame pratico da sostenersi dinanzi alla Commissione medesima, in una sala aperta al pubblico della Camera di commercio, industria ed agricoltura.

L'esame verterà sulla legislazione riguardante le Borse valori e sul regolamento interno della Borsa nel cui ruolo di agente di cambio il candidato aspira a far parte; nonchè sulle principali disposizioni di legge riguardanti il debito pubblico dello Stato, su tutte le operazioni riflettenti i corsi dei cambi delle diverse piazze e su quanto si riferisce ai valori ed effetti pubblici ed industriali quotati presso le Borse valori.

Art. 6.

Sono dispensati dalla prova di esame di cui al precedente art. 5, nonchè dal possesso del titolo di studio e dalla dimostrazione del tirocinio pratico, di cui, rispettivamente, ai numeri 8) e 9) del precedente art. 3, i candidati che dimostrino di possedere uno dei seguenti requisiti:

1) di essere agente di cambio presso altra Borsa valori o di avere esercitato la professione di agente di cambio senza perderne i prescritti requisiti;

2) di essere rappresentante alle grida di agente di cambio, ovvero di essere commissionario di Borsa ammesso nei recinti riservati da almeno un quinquennio;

3) di esercitare onorevolmente la professione di banchiere, o di direttore o di procuratore di Banca.

Art. 7.

Nei concorsi indetti con il presente decreto, avranno titolo preferenziale e nell'ordine appresso indicato:

1) gli agenti di cambio in carica presso le varie Borse valori;

2) coloro che abbiano esercitato la professione di agente di cambio ed abbiano sempre conservato i prescritti requisiti;

3) coloro che abbiano esercitato le funzioni di rappresentante alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

4) i commissionari di borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un decennio;

5) i funzionari di banca che siano stati ammessi nei recinti riservati, in qualità di osservatori alle grida, per il periodo complessivo di almeno un quinquennio, anche se non in via continuativa.

I concorrenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) debbono altresì fornire la dimostrazione di avere l'effettiva residenza, da almeno due anni, nella regione in cui è compresa la città sede della Borsa per la quale viene bandito il concorso.

Fra tutti i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni, e, in caso di pari anzianità di esercizio, i più anziani di età.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, determinati i criteri di valutazione dei titoli di cui risultino in possesso gli aspiranti, forma, sulla base dei criteri preferenziali, di cui al precedente art. 7, e, per coloro che vi saranno sottoposti, nell'esito della prova di esame, la graduatoria dei concorrenti ritenuti idonei.

Art. 9.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio tutti i benefici concessi, per le assunzioni nei pubblici impieghi, ai reduci di guerra, alle categorie previste dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, ed alle categorie cui i benefici stessi sono stati successivamente estesi.

Per fruire dei benefici di cui sopra:

1) coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18 dovranno presentare, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa, prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

2) coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi per l'applicazione del decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale del 1937;

3) coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946 o catturati dai tedeschi o dai giapponesi, o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, e n. 202860/O.D. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa, di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

4) i reduci dalla deportazione dimostreranno la loro qualità mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

5) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualità mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

6) gli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale al merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

7) i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare le loro qualità mediante un certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto;

10) i profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948;

11) i profughi dai territori di confine dovranno dimostrare la loro qualifica producendo i documenti prescritti dalle disposizioni vigenti;

12) i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, dovranno esibire, come i partigiani combattenti, apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Se il riconoscimento non abbia ancora avuto luogo, gli aspiranti possono produrre una documentazione provvisoria, consistente nel certificato previsto dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, nonchè in un certificato della segreteria della competente Commissione, da cui risulti l'avvenuta presentazione della domanda o del ricorso a norma del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I candidati appartenenti alle categorie di cui ai numeri 3) (ultimo comma), 4), 10) e 11) del presente articolo, ove non siano in grado di comprovare il riconoscimento della loro qualifica, esibendo i documenti tassativamente prescritti, si intendono ammessi a godere i relativi benefici con riserva, sempre che i documenti stessi vengano prodotti non oltre un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 10.

Non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la Commissione esaminatrice ne effettuerà l'invio al Ministero del tesoro, per l'approvazione e per le nomine ad agente di cambio.

Unitamente alla graduatoria, la Commissione trasmetterà tutti i documenti di concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento dell'esame pratico e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1951

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1951
Registro Tesoro n. 5, *foglio n.* 28. — GRIMALDI

(1416)

PREFETTURA DI CASERTA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto prefettizio in data 10 agosto 1947, con il quale veniva indetto il concorso per titoli ed esame ai posti di veterinario condotto vacanti in Comuni e Consorzi di comuni di questa Provincia;

Vista la graduatoria degli idonei formata dalla Commissione giudicatrice nominata con i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dell'8 marzo e 11 agosto 1949;

Visti gli atti relativi alla predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

N.	Nominativo	Punti
1.	Maciariello Giovanni	150 —
2.	Capobianco Pasquale	124,25
3.	Castaldo Tuccillo Pasq.	121,75
4.	Santoro Gaetano	121,65
5.	Colucci Andrea	120,15
6.	Gagliardi Leonida	119,20
7.	Cioffi Alfonso	113,80
8.	De Sario Nicola	112,40
9.	Boccia Mario	111,20
10.	Ferraro Alberto	111,10
11.	Bonomi Raffaele	110,45
12.	Lanna Vincenzo	109,80
13.	Tucci Bruno	108,30
14.	D'Avino Stanislao	106,20
15.	Bruno Giovanni	105,75
16.	Petrillo Giuseppe	104,90
17.	Fusco Vittorio	104,90
18.	D'Avanzo Luigi	102,65
19.	D'Amore Pasquale	102,60
20.	Nunziata Felice	102,50
21.	Romeo Giacomo	102,40
22.	Bolognese Guido	102,10
23.	Triglia Enrico	101,50
24.	Delle Femmine Pietro	100,50
25.	Nugnolo Stefano	99,50
26.	Pezzella Raffaele	94,90
27.	Mastropietro Andrea	92,30
28.	Lanzone Luigi	92,05
29.	Colesanti Aldo	92 —
30.	Siesto Armando	89,75
31.	Giangrande Aurelio	87,30
32.	Paone Raffaele	86,25
33.	Di Lillo Giovanni	85 —
34.	Trotta Salvatore	84,50
35.	Bronco Eugenio	82 —
36.	Santo Mario	81,90
37.	Paladino Mario	81,20
38.	Di Monaco Francesco	80,50
39.	Luciano Augusto	79,20
40.	Muto Gennaro	78,75
41.	Cervo Giuseppe	78,50
42.	Pascarella Antonio	77,25
43.	Tarantino Nicola	77 —
44.	Negro Domenico	76,75
45.	Tambella Gildo	75,10
46.	Pascarelli Francesco	75 —
47.	Ottaviano Francesco	74,90
48.	Renzo Felice	74,50
49.	Urso Costantino	74 —
50.	Mannella Angelo	73,90
51.	Cinone Filippo	73,75
52.	Esposito Michele	73,50
53.	Iovieno Alfonso	73,25
54.	Amendola Giuseppe	72,50
55.	D'Elia Giacomo	71 —
56.	Sorgente Gennaro	70,50
57.	Nappi Giustino	69,75
58.	Cimmino Mario	69,50
59.	Di Muccio Vincenzo	68,05
60.	Sabbatino Domenico	67,50
61.	Sona Pasquale	67 —
62.	Izzo Enrico	64 —
63.	Raucci Antonio	63,90
64.	Criscuolo Angelo	58,10
65.	Carreras Antonio	56,50
66.	Rocchetti Ugo	53 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e all'albo della Prefettura per otto giorni.

Caserta, addì 13 marzo 1951

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il precedente decreto pari numero in data 6 marzo 1951, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto di Comuni e Consorzi di comuni della provincia di Caserta;

Viste le domande dei candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Maciariello dott. Giovanni: Caserta;
2) Capobianco dott. Pasquale: Consorzio Caserta-Recale-Castelmorrone;
3) Castaldo Tuccillo dott. Pasquale: Santa Maria Capua Vetere;
4) Santoro dott. Gaetano: Consorzio Caiazzo-Alvignano-Castel Campagnano-Piana di Caiazzo-Ruviano;
5) Colucci dott. Andrea: Consorzio Atella-Succivo-Sant'Arpino;
6) Gagliardi dott. Leonida: Sessa Aurunca;
7) Cioffi dott. Alfonso: Mondragone;
8) De Sario dott. Nicola: Carinola;
9) Boccia dott. Mario: Consorzio Roccamonfina-Marzano Appio-Conca della Campania-Tora e Piccilli-Presenzano;
10) Ferraro dott. Alberto: Consorzio Capriati al Volturno-Ciorlano-Fontegreca-Prata Sannita-Pratella;
11) Bonomi dott. Raffaele: Consorzio Formicola-Pontelatone-Liberi-Castel di Sasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura.

Caserta, addì 13 marzo 1951

Il Prefetto

(1417)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.